

Rifusione direttiva europea LVD (2014/35/EU) OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Obblighi dei fabbricanti

Fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale. Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale oppure lo modifichi in modo tale da incidere sulla sua conformità dovrebbe esserne considerato il fabbricante e assumersi pertanto i relativi obblighi.

All'atto dell'immissione del loro materiale elettrico sul mercato, i fabbricanti:

1. **Sicurezza.** Assicurano che il prodotto sia stato progettato e fabbricato conformemente agli obiettivi di sicurezza, eseguendo o facendo eseguire la procedura di valutazione della conformità.
2. **Documentazione.** Appongono la marcatura CE, redigono la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE conservandole per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve essere tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il materiale elettrico è immesso o messo a disposizione sul mercato.
3. **Controllo della produzione.** Garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche:
 - a. della progettazione.
 - b. delle caratteristiche del prodotto.
 - c. delle norme o delle altre specifiche tecniche.
4. **Tracciabilità.** Garantiscono che sul materiale elettrico da essi immesso sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del materiale elettrico non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico.
5. **Rintracciabilità.** Indicano sul materiale elettrico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico. L'indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato. Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori economici a fornire l'indirizzo del sito Internet in aggiunta a quello postale
6. **Istruzioni e informazioni.** Garantiscono che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
7. **Monitoraggio del mercato.** Eseguono, laddove ritenuto necessario, una prova a campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, il materiale non conforme, valutano eventuali richiami, mantengono un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.
8. **Analisi del rischio.** Il fabbricante include nella documentazione tecnica un'adeguata valutazione dei rischi, in modo da soddisfare i requisiti essenziali della direttiva. L'applicazione di norme armonizzate relative al prodotto è un metodo per soddisfare i requisiti essenziali. Il diagramma in § 4.1.2.2 della Guida Blu spiega chiaramente il principio.

Obblighi degli importatori e dei distributori

Importatore è la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione materiale elettrico originario di un paese terzo. Distributore è la persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato materiale elettrico. Gli importatori ed i distributori devono assicurarsi che il materiale elettrico sia conforme e che il fabbricante abbia assolto i suoi obblighi, riepilogati al paragrafo precedente. Inoltre:

1. **Rintracciabilità.** Gli importatori indicano sul materiale elettrico il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.
2. **Istruzioni e informazioni.** Gli importatori garantiscono che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
3. **Monitoraggio del mercato.** Gli importatori, laddove ritenuto necessario, eseguono una prova a campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, il materiale non conforme, valutano eventuali richiami, mantengono un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.
4. **Documentazione.** Gli importatori, per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato, mantengono la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità.
5. Gli importatori ed i distributori se ritengono che il materiale elettrico non sia conforme ai requisiti di sicurezza, non lo rendono disponibile sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Nel caso il materiale elettrico sia già stato reso disponibile sul mercato prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale materiale elettrico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, quando il materiale elettrico presenta un rischio, ne informano il fabbricante e le autorità di vigilanza competenti degli Stati membri, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
6. Gli importatori ed i distributori garantiscono che, mentre il materiale elettrico è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti di sicurezza.
7. Gli importatori ed i distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da essi immesso sul mercato.

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ed è soggetto agli obblighi del fabbricante quando immette sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica materiale elettrico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente direttiva.